

— La violazione, per quanto riguarda il regime di premi per il tabacco, dell'articolo 9, par. 3, del Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, del 30.07.1992, pag. 70), nonché degli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU L 358, del 11.12.1998, pag. 17).

### Ricorso presentato il 20 febbraio 2008 — Polimeri Europa e Eni/Commissione

(Causa T-103/08)

(2008/C 92/88)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrenti: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia), Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, V. Ruotolo, V. Larocca e D. Durante, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la Decisione, in tutto o in parte, in particolare per quanto le concerne, con ogni conseguenza sull'ammontare della sanzione;
- in subordine, annullare o ridurre la sanzione;
- condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

#### Motivi e principali argomenti

Con decisione del 5 dicembre 2007, C(2007) 5910 def. nel caso CONP/F/38629 — *Gomma cloroprene* («CR») — (la «Decisione»), la Commissione ha ritenuto Polimeri Europa ed Eni solidamente responsabili, insieme ad altre imprese, di una violazione dell'art. 81 CE, per aver i) concordato la ripartizione e la stabilizzazione dei mercati, delle quote di mercato e di vendita, ii) stabilito ed attuato aumenti di prezzo per la gomma cloroprene, nonché prezzi minimi, iii) ripartito la clientela e iv) scambiato informazioni commerciali riservate.

A sostegno dell'impugnazione avverso il predetto provvedimento, Polimeri Europa ed Eni denunciano che la Decisione è viziata nel merito per:

- Violazione dell'art. 81 CE e carenza di motivazione per l'erronea imputazione ad Eni di una responsabilità per atti compiuti da una società controllata. Si sostiene a questo riguardo che la responsabilità della controllante non può essere affermata in ragione della sola titolarità del 100 % del capitale e che la convenuta non avrebbe correttamente valutato gli elementi che dimostravano l'effettiva autonomia delle società controllate rispetto alla controllante.

— Contrasto con la lettera di chiusura del procedimento nei confronti dell'azienda responsabile fino al 1° gennaio 2002 del business CR, Syndial S.p.A. («Syndial») e violazione del diritto di difesa.

— Violazione dell'art. 81 CE e carenza di motivazione per l'errata iscrizione in capo a Polimeri Europa della responsabilità per fatti risalenti ad un periodo in cui non essa, ma altra società, gestiva il business CR.

— Carenza e contraddittorietà di motivazione, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 81 circa l'apprezzamento dei fatti e delle prove.

— Carenza e contraddittorietà di motivazione della Decisione, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 81 CE per quanto riguarda la valutazione dell'infrazione come unica e continuata.

— Errato computo del periodo di durata dell'infrazione alla luce degli elementi probatori a disposizione.

Le ricorrenti rilevano poi come la sanzione loro comminata sia illegittima per violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 23 del Reg. 1/2003 CE, nonché degli *Orientamenti per il calcolo delle ammende*.

Si contesta a questo riguardo tanto la violazione del principio di proporzionalità per le maggiorazioni inflitte a titolo di recidiva e di effetto dissuasivo, quanto la carenza di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti, in relazione al ruolo passivo o minore svolto nell'ambito dell'infrazione, alla partecipazione limitata all'illecito, alla cessazione della partecipazione allo stesso e alla mancata attuazione degli accordi. Polimeri Europa ed Eni censurano inoltre la mancata considerazione della collaborazione prestata da Syndial e Polimeri Europa ai fini di una riduzione dell'ammenda ai sensi degli *Orientamenti* suddetti.

Le ricorrenti, infine, fanno valere una violazione dell'art. 81 CE e della *Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese* per aver la Commissione erroneamente apprezzato il valore del contributo probatorio offerto da Syndial e da Polimeri Europa ed aver negato la concessione di una riduzione dell'ammenda ai sensi della predetta Comunicazione.

### Ordinanza del Tribunale di primo grado 1° febbraio 2008 — Nomura Principal Investment e Nomura/Commissione

(Causa T-430/04) <sup>(1)</sup>

(2008/C 92/89)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 31 del 5.2.2005.